

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 15 luglio 2010
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14 ottobre 2016
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29 ottobre 2020
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27 gennaio 2022
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 12 giugno 2025

INDICE

Premessa

Art. 1 – Valori etici e culturali, principi e finalità

Art. 2 – Competenze del Sindaco

Art. 3 – Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 3 bis – Identificazione degli animali

Art. 4 – Prescrizioni generali per la tutela degli animali

Articolo 4bis – Accattonaggio con utilizzo di animali

Art. 5 – Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat

Art. 6 – Animali sinantropi

Articolo 6 bis - Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni)

Articolo 7 – Avvelenamenti e trappole

Articolo 8 - Esposizione e commercializzazione di animali

Art. 9 – Mostre, fiere, manifestazioni, esposizioni e circhi

Articolo 9bis – Rifugio del cane

Art. 10 – Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione

Art. 11 – Interventi Assistiti con Animali (I.A.A.)

Articolo 12 - Cani

Articolo 12 bis - Patentino cani "speciali"

Articolo 12 ter - Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico, giardini, parchi pubblici e aree verdi

Art. 12 quater - Aree destinate allo sgambamento dei cani

Art. 12 quinquies - Accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie e alle mense comunali

Art. 13 – Gatti e colonie feline

Art. 14 – Volatili

Art. 15 – Api e insetti impollinatori

Art. 16 – Animali detenuti in terrari e animali esotici

Art. 17 – Pesci e animali acquatici

Art. 17bis - Gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana

Art. 18 – Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e a scopo di compagnia

Articolo 18 bis - Protezione animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

Art. 19 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

Art. 19 bis – Equidi

Art. 20 – Conigli

Art. 21 – Disposizioni finali-

Allegati:

A) Dimensioni di gabbie e voliere di volatili

B) Dimensioni dei terrari

C) Dimensioni delle gabbie di conigli e di animali d'affezione non convenzionali

D) Criteri generali per la detenzione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti

E) Elenco delle razze canine per le quali il proprietario è tenuto a conseguire il "patentino cane speciale" (rif. articolo 12bis, comma 1)

F) Sanzioni amministrative pecuniarie

Premessa

Richiamati gli artt. 9 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Richiamati i principi comunitari, le Convenzioni Internazionali ed i valori su cui si fondano i documenti di principio, di seguito menzionati, che:

- impongono agli stati membri UE di tenere “pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti” (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”, art. 13);
- riconoscono che “l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi” (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987);
- proclamano che “ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo” (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale);
- invitano “alla conservazione della diversità biologica” (Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro, 1992);
- dichiarano che “gli animali non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza” (Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza);
- riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono elementi insostituibili dei sistemi naturali, che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future (Convenzione di Washington, 1973).

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica e la tutela e il benessere delle diverse specie animali, favorendone la corretta convivenza con l’uomo e riconoscendo il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di assicurare loro, sul territorio comunale, diritti, tutela, dignità e salute nonché le migliori condizioni di coesistenza.

In particolare, il Regolamento ha finalità di assicurare il benessere e la tutela degli animali, promuovendo la salute globale (“One health”) temperandola con l’esigenza di assicurare l’igiene e sanità pubblica e ambientale.

Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti e pertanto deve rivolgersi agli operatori del settore (in primis Servizi Veterinari Pubblici e Veterinari Privati) per ricevere tutte le informazioni necessarie.

Il Regolamento sottolinea altresì il fondamentale ruolo che l’informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tali obiettivi e si applica limitatamente alle competenze comunali stabilite dalla vigente normativa a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che questo Regolamento integra, con validità sul territorio del Comune di Verona.

Si precisa che le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, con riferimento agli individuati illeciti, saranno irrogabili dalle Autorità preposte, salvo nei casi in cui i fatti contestati, anche

avuto riguardo alle concrete modalità della condotta, siano già previsti dalla legge come reati, ovvero siano già previsti e puniti come illeciti amministrativi dalla legge nazionale o da quella regionale.

Art. 1 – Valori etici e culturali, principi e finalità

1. Il Comune di Verona nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla Costituzione, dalla normativa comunitaria, dalle vigenti leggi, norme e convenzioni internazionali, tutela le specie animali non umane, in conformità a principi etici e morali, e riconosce agli stessi il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica.

2. Il Comune di Verona, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela delle specie animali non umane uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso i più deboli.

3 Il Comune di Verona promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un'ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

4. Il Comune di Verona, per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici; le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

5. Il Comune di Verona si impegna a operare affinché sia promosso, nel sistema educativo rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi. A tale scopo promuove, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli animali e la tutela della biodiversità anche all'interno del sistema scolastico cittadino.

6 Il Comune di Verona riconosce e tutela i vincoli affettivi e di convivenza che si instaurano tra gli esseri umani e gli animali. A tal fine, nei casi di particolare fragilità sociale, si impegna a sostenere e tutelare tali relazioni affettive, in ogni forma possibile, per garantire il benessere delle parti coinvolte.

7 Il Comune di Verona promuove e favorisce il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato che operano negli ambiti ed in conformità alle finalità del presente Regolamento.

8. Il Comune di Verona si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti.

9. Il Comune di Verona riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre a sviluppare la personalità e ad attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

10. Il Comune di Verona riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

11. Il Comune di Verona, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, promuove e attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore e alle associazioni di volontariato.

12. Il Comune di Verona, i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e l'Ordine dei Medici Veterinari, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/93 e della circolare applicativa n. 11 del 10.5.1994, promuovono programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.

13. Il Comune di Verona agevola l'accesso degli animali in tutti i luoghi pubblici, compresi i musei e i mezzi di trasporto, sensibilizzando, in particolare, sull'esigenza di consentire l'accesso dei cani a sostegno delle persone con varia disabilità o necessità medica (cani allerta diabete, cani a supporto delle persone epilettiche o autistiche, ecc).

14. Il Comune di Verona favorisce la cultura dell'accoglienza degli animali d'affezione, sensibilizzando le strutture e gli esercizi pubblici, quali ad esempio ristoranti, alberghi, campeggi ad agevolare l'accesso degli animali presso le proprie strutture.

Art. 2 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31.3.1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Art. 3 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente.

2. Si definisce:

animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di animali a rischio di estinzione e delle Leggi n. 150 del 7.2.1992 (e relativo D.M. attuativo) e n. 213 del 3.7.2003, in materia di animali pericolosi di cui è vietata la detenzione, vengono altresì compresi tra gli animali d'affezione o da compagnia quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non

convenzionali”, come gli animali esotici, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente a uso proprio, per il consumo in ambito familiare;

animale sinantropo: animale che vive a stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano, luogo da cui trae sostentamento;

colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e che deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, ai sensi della L.R. 60/93;

stallo di animale: il temporaneo soggiorno di animali, ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini, opportunamente comunicato ai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;

asilo: è una struttura destinata al ricovero temporaneo diurno e a scopo di lucro di cani od altri animali d'affezione di proprietà;

fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale; per quanto riguarda la fauna selvatica, l'Ente di riferimento è la Provincia;

allevamento di cani e gatti: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;

commercio relativo ad animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Ufficio Tutela Animali (UTA): svolge le attività relative alla tutela degli animali di competenza comunale stabilite dalla vigente normativa, in relazione alle risorse assegnate ed alle funzioni previste nell'organizzazione di uffici e servizi dell'Ente.

Garante per la Tutela dei Diritti degli Animali: figura istituita nel Comune di Verona con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Regolamento che ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina.

3. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni e i circhi rientrano nella definizione di concentrazione di animali e quindi devono sottoporsi alla vigilanza dei Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Articolo 3bis – Identificazione degli animali

1. L'identificazione degli animali d'affezione, la relativa iscrizione all'Anagrafe e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti.

2. Si evidenzia che i medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al comma 1, siano identificati e iscritti all'Anagrafe degli animali d'affezione. In mancanza dell'identificativo o in caso di

illeggibilità dello stesso, i medici veterinari devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione all'anagrafe. Se questi non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti sono tenuti a darne comunicazione all'AULSS 9 Scaligera.

3. I medici veterinari liberi professionisti devono esporre negli ambulatori in posizione visibile un cartello recante l'avviso dell'obbligo di identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe.

Art. 4 – Prescrizioni generali per la tutela degli animali

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

2. Il proprietario/detentore che abbandona qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa.

3. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, anche solo temporaneamente ed a qualsiasi titolo, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, e in particolare:

- a) rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, nonché i necessari contatti sociali tipici della specie di riferimento;
- c) chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria;
- d) prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;
- h) assicurare interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche.

4. È vietato detenere gli animali in spazi angusti o isolati, in condizioni di scarsa o eccessiva aerazione, illuminazione, insolazione, temperatura e di eccessiva umidità e rumore, senza un'adeguata alternanza giorno/notte e senza possibilità di adeguata deambulazione. È vietato tenere animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare o isolarli in cortili, giardini, rimesse, box, cantine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla

loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

5. È vietato segregare in contenitori o gabbie animali che non richiedano il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale.

6. È vietato detenere animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie.

7. È vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.

8. È vietato applicare agli animali piercing o tatuaggi oppure detenere o vendere animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi. È vietato colorare animali mediante l'uso di pigmenti sia naturali sia artificiali o vendere animali sottoposti a colorazione.

9. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

10. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

11. È scoraggiato l'uso di animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità certificati da un medico veterinario, quali l'impossibilità di questi ultimi di abituarsi a prede morte. L'eventuale pasto con animali vivi non deve essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo.

12. È fatto divieto di svolgere attività di allevamento amatoriale di animali in difformità ai divieti imposti dal presente regolamento. Al fine di garantire il benessere psico-fisico è vietato, in particolare, l'allevamento in solai, box e autorimesse, vani interrati o seminterrati, terrazze, balconi o comunque locali non idonei per spazio, aerazione, illuminazione e temperatura. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, fatto salvo che il fatto costituisca reato.

13. Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio di grandezza adeguata dove nascondersi.

14. Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati.

15. È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatiche.

16. Per tutelarne il benessere, è vietato condurre animali a guinzaglio obbligandoli a seguire mezzi di locomozione in movimento o essere trainati dagli stessi ad eccezione dei casi consentiti dal codice della strada.

17. Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per guarire malattie, e salvo le altre deroghe previste dalla normativa vigente.

18. È vietato addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività.
19. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o strumenti coercitivi come il collare elettrico.
20. È necessario garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
21. È vietato condurre animali in luoghi chiusi o aperti ove possano essere esposti a suoni e/o rumori nocivi per il loro benessere psicofisico (concerti, sagre con eventi musicali, ecc), per i quali gli organizzatori di tali eventi li hanno identificati come particolarmente rumorosi avvisando il pubblico tramite cartellonistica e sui canali di propaganda dell'evento. Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 bis del Regolamento di Polizia Urbana, sono disposti specifici divieti e sanzioni per l'impiego di materiali esplosivi e pirotecnici (es. botti, petardi e fuochi d'artificio) anche in considerazione degli effetti negativi che possono provocare ad animali domestici o selvatici.
22. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 1707 del 16.6.2004).
23. È vietato utilizzare mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale a cui sono applicati, in relazione all'età e condizioni di salute.
24. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali di ogni tipo nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
25. È vietata la vendita di animali d'affezione e non, la loro detenzione a scopo ornamentale, nei mercati allestiti in modo temporaneo all'aperto o al chiuso, in luogo pubblico o privato. Non è in alcun caso consentita la vendita, l'offerta anche senza corrispettivo (es. come dono, premio, ricompensa, omaggio), di animali nei luoghi pubblici e/o nell'ambito di feste e manifestazioni pubbliche, o altre attività. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
26. È vietato favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'affezione e non, se non si è in grado di mantenere o gestire l'eventuale prole.
27. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante, e attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 529/1992.
28. È vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici o psichici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
29. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:
 - a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua e cibo e una periodica pausa di deambulazione in caso di viaggi prolungati. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o

di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

30. È vietato sopprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanascico riconosciuto, praticato da un Medico Veterinario su animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accertata pericolosità a seguito di valutazione comportamentale, come previsto dall'O.M. 06/08/2013, certificata da un Medico Veterinario "esperto in comportamento animale". Tale valutazione andrà preceduta dalla dimostrazione del proprietario di avere seguito un articolato corso di recupero comportamentale.

31. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato.

32. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a 10 (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi per i cani e tre mesi per i gatti), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'Ulss 9 Scaligera.

33. È vietato lasciare qualsiasi animale in un veicolo in sosta, fatto salvo ricorrano tutte le seguenti circostanze:

- a) la sosta non superi i 30 minuti di durata;
- b) i finestrini siano lasciati aperti in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi;
- c) il veicolo sia parcheggiato all'ombra;
- d) è fatto assoluto divieto di lasciare qualsiasi animale in un veicolo in sosta nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 ottobre e comunque qualora la temperatura ambiente esterna superi i 20 °C.

34. È vietato trasportare animali nel bagagliaio di un autoveicolo non comunicante con l'abitacolo. Negli autoveicoli muniti di cassone aperto l'animale dovrà essere assicurato contro la caduta o la fuoriuscita dal veicolo in corsa.

35. È vietata la stabulazione di animali in gabbie con la pavimentazione in rete.

36. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedano a marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini e aree pubbliche o di uso pubblico in genere, devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. Queste andranno depositate, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti o negli appositi contenitori. Questa norma non si applica a cani guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap.

37. Su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio, è consentito l'accesso ai cani e agli altri animali d'affezione, sotto il controllo del proprietario o del detentore responsabile, secondo le modalità, gli orari e alle condizioni tariffarie previste dai gestori e nel rispetto dei seguenti limiti/prescrizioni:

- a) non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche;

b) sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani - anche se di piccola taglia e portati in braccio - sono obbligatori il guinzaglio e la museruola; per i gatti è obbligatoria la gabbietta per il trasporto; i piccoli animali domestici di altre specie devono essere chiusi in ceste od altri imballaggi sicuri.

c) il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;

d) in caso il mezzo pubblico sia notevolmente affollato, per la sicurezza dei passeggeri il personale dell'azienda che effettua il trasporto e gli agenti della Forza Pubblica potranno non consentire l'accesso sul mezzo;

e) nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, il tassista ha la facoltà di rifiutare il trasporto di animali pericolosi, quando non contenuti negli appositi trasportini, e/o animali di grossa taglia, con eccezione dei cani guida per non vedenti; al momento della prenotazione di un taxi deve essere informato l'operatore della presenza di un animale.

f) temporanei esoneri a quanto previsto dal presente comma possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli addetti ai controlli.

g) qualora sia richiesto il trasporto, su un qualsiasi mezzo privato adibito a servizio pubblico, di un cane da assistenza, che svolga attività di supporto a persone disabili, tale trasporto sarà reso possibile previa segnalazione all'operatore, al momento della chiamata.

38. I proprietari o i loro familiari, di cani e gatti che non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze quali gravi malattie, misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, in caso di cessione temporanea e/o definitiva dell'animale ne devono fare richiesta all'Ufficio Tutela Animali del Comune di Verona, presentando la documentazione attestante la condizione che rende necessario l'intervento pubblico ed, in particolare quando ve ne siano i presupposti, attestazione ISEE in corso di validità di importo inferiore al limite ISEE per l'accesso ai bonus sociali per l'energia elettrica, il gas e l'acqua definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) attraverso specifici provvedimenti e aggiornamenti periodici. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da un familiare, è necessaria anche una dichiarazione relativa alle motivazioni oggettive per le quali non è possibile prendere in carico l'animale e se ne autorizza la variazione della titolarità all'anagrafe. L'Ufficio, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e dopo adeguata valutazione, può dare consenso al ricovero presso il canile/gattile rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. I costi per il mantenimento fino all'adozione e quelli per l'eventuale sterilizzazione, nonché per eventuali vaccinazioni, test diagnostici o altro richiesti formalmente dal rifugio di destinazione, vengono forfettariamente posti a carico del richiedente: in tale ipotesi, nel caso in cui non sia prevista l'applicabilità di sostegni economici in ambito sociale da parte dell'Amministrazione pubblica, sono a carico del richiedente nella misura di euro 500,00; eventuali costi di mantenimento eccedenti tale importo, a causa dell'imponderabilità nella previsione di

nuova adozione dell'animale, saranno sostenuti dal Comune. Il richiedente, a seguito di valutazione positiva in relazione alla possibilità di ingresso dell'animale presso il canile rifugio riceverà un modulo di pagamento "Pago PA" dell'importo di € 500,00 che dovrà essere pagato prima dell'ingresso nella struttura. Solo nei casi di comprovata indigenza o decesso del proprietario, in assenza di eredi, (esclusivamente se il possesso del cane o del gatto sia registrato all'anagrafe degli animali d'affezione in carico alla persona deceduta o indigente residente nel Comune di Verona) i costi sopra indicati saranno sostenuti dal Comune. Nel caso di cessione temporanea, oltre al versamento dell'importo forfettario per la presa in carico dell'animale, dovrà essere sottoscritto un accordo tra il cedente e la Direzione Ambiente del Comune in cui vengono definiti tempi, modalità e condizioni di permanenza degli animali presso il rifugio e che preciserà che, nel caso in cui gli animali non vengano ripresi in carico nei termini stabiliti, la cessione diventerà immediatamente e senza ulteriore comunicazione definitiva e l'animale potrà essere disponibile per l'adozione.

39. E' vietato l'uso di collari con campanelli che possono provocare disturbi neurologici.

40. Il Comune di Verona deplora l'utilizzo di prodotti quali colle per catturare animali.

41. E' vietato condurre in luoghi pubblici o aperti al pubblico animali selvatici o animali da compagnia non convenzionali che, per natura, caratteristiche etologiche o esigenze ambientali, subiscono una situazione di stress se non vengono custoditi in ambienti idonei come terrario altre strutture adeguate, atte a garantirne il benessere. La presente disposizione non si applica ad eventuali necessità di trasporto degli animali per assicurarne le cure veterinarie o per eventuali altre esigenze documentate che siano compatibili con la natura dell'animale.

Articolo 4bis Accattonaggio con utilizzo di animali

1. È fatto divieto, nella pratica dell'accattonaggio, consistente nella richiesta al pubblico di elemosina, di accompagnarsi con animali, utilizzarli, detenerli o comunque esibirli, pratica per la quale è sempre prevista la sanzione amministrativa, stabilita dalla LR 60/1993. A norma dell'art. 13 della Legge n° 689/81, in relazione ai successivi artt. 19, 20 e 22, all'accertamento della violazione consegue il sequestro degli animali di cui sopra, con il loro ricovero immediato presso il canile sanitario e il successivo trasferimento al rifugio del cane comunale. Fatta eccezione per il caso previsto al comma 2, con il provvedimento definitivo, è disposta la confisca dell'animale in sequestro, con il trasferimento della sua proprietà al Comune di Verona.

2. Al fine di preservare il rapporto di affezione che può intercorrere con il proprietario, alla confisca dell'animale sequestrato non si procederà, alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

-positiva valutazione da parte dei Veterinari dell'AULSS 9 dello stato di benessere psico-fisico dell'animale;

-produzione, entro 15 giorni, da parte del detentore che faccia richiesta di restituzione dell'animale, di documenti (microchip intestato al detentore e/o passaporto e/o libretto sanitario e/o altra documentazione) che ne comprovino la proprietà da almeno un anno, al personale del canile sanitario;

-se il cane è privo di microchip, apposizione presso lo stesso Canile Sanitario a spese del proprietario.

Sussistendo tali condizioni, l'animale verrà dissequestrato e restituito al proprietario, secondo quanto previsto dalla legge 689/81.

3. Al fine di scongiurare lo sfruttamento degli animali, qualora il soggetto venisse sanzionato per la violazione del presente articolo per due volte, a seguito del provvedimento definitivo si procederà alla confisca dell'animale indipendentemente dalle valutazioni e verifiche stabilite nel comma 2.

Art. 5 Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune di Verona riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici, l'avifauna autoctona stanziale e migratoria, la fauna minore (ai fini di questo regolamento: anfibi, rettili, pesci, invertebrati) e le specie esotiche escluse dall'elenco di cui al Regolamento (UE) 2016/1141, che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei rispettivi habitat.

2. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie.

3. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici, ad eccezione dei rilasci gestiti dai Centri di Recupero Animali Selvatici e fatta salva l'eventuale concessione di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.

4. Al fine di salvaguardare la salute ed il benessere di volatili e animali selvatici, tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, è fatto divieto su tutto il territorio comunale di depositare o gettare alimenti a volatili e animali selvatici che vivono in libertà.

5. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, procederanno all'individuazione di un sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, saranno, se possibile, reimmessi sul territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.

6. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. Per quanto riguarda le nuove installazioni e le riparazioni/sostituzioni di quelle esistenti, sono vietati i dissuasori realizzati artigianalmente con puntali, salvo che abbiano la sommità piatta/arrotondata e siano flessibili. È vietato l'uso di reti anti-uccelli a maglie di ampiezza e forma tali da rendere possibile l'impigliarsi di uccelli e chiropteri.

7. In fase di progettazione di nuove infrastrutture, si favorirà il mantenimento di una connessione ecologica con accorgimenti di tutela (artificiali o naturali) utili a salvaguardare lo spostamento spontaneo o migratorio della fauna selvatica, mammiferi, uccelli e fauna minore.
8. Compatibilmente con i prioritari obblighi del Codice della Strada, chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.
9. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, in cui siano presenti insediamenti o esemplari di fauna minore, sarà eseguita avendo cura di tutelare al meglio tale fauna.
10. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento comunale per la tutela e l'incremento del verde pubblico e privato, approvato con D.C.C. n. 7 del 18/02/2021, la potatura e l'abbattimento degli alberi e delle siepi, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua, si effettua previa apposita verifica, tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e di anfibi, salvo che per interventi urgenti per la sicurezza dei luoghi e per la tutela dell'incolumità pubblica, previo avviso agli uffici competenti.
11. L'Amministrazione esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatti a fornire rifugio, nutrimento e habitat riproduttivi all'avifauna selvatica e alla fauna minore.
12. Il Comune di Verona, riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni, rapaci notturni, ecc) anche con azioni dirette o partecipate, in particolare sugli edifici di proprietà dell'amministrazione comunale e gli edifici di nuova costruzione.
13. Sulle superfici trasparenti o riflettenti degli edifici e delle barriere stradali fonoassorbenti, in particolare in caso di superfici continue di grandi dimensioni, è necessario in fase di progettazione o quando vi sia l'evidenza di pericolo per l'avifauna, prevedere l'utilizzo di dissuasori e accorgimenti efficaci, atti a scongiurare l'impatto dell'avifauna con dette superfici.
14. Gli interventi di disinfestazione svolti per assicurare l'igiene pubblica non devono nuocere in alcun modo alle specie animali diverse dalle specie bersaglio dell'intervento, fatti salvi i casi consentiti dalla normativa vigente.
15. Tranne che per le specie ritenute infestanti, la presenza sul territorio cittadino di insetti e aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del patrimonio culturale. Il Comune di Verona promuove campagne per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore di queste specie e della loro tutela e promuove un'adeguata educazione in questo campo.

Art. 6 – Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, ed in collaborazione con le Associazioni e gli Enti eventualmente interessati (per es. Provincia), può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di depositare o gettare alimenti ai colombi su qualsiasi area pubblica o privata, onde evitare il loro richiamo, la loro permanenza e la loro proliferazione incontrollata, salvo l'erogazione di prodotto antifecondativo, distribuito da personale autorizzato dal Comune di Verona, in apposite aree individuate allo scopo;

b) i proprietari, gli amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, sono tenuti, dopo aver accertato che non siano presenti nidiacei non ancora autosufficienti e in grado di volare e dopo una conveniente pulizia, a provvedere, a loro cura e spese, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombi e ad installare idonei dissuasori su davanzali, cornicioni e altre superfici che manifestino un insudiciamento con guano, in prossimità di luoghi di residenza e di consumazione o deposito di alimenti nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 5 comma 6 del presente regolamento, al fine di non provocare lesioni agli animali;

c) il Comune di Verona, nell'ambito di un idoneo progetto di contenimento della popolazione di colombi, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, che fungerà da controllore degli aspetti sanitari, potrà effettuare campagne di contenimento della popolazione dei colombi tramite la somministrazione di mangime antifecondativo, avvalendosi per la somministrazione di Associazioni e Cooperative Sociali, o tramite altri sistemi di contenimento previsti dalle normative vigenti.

3. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e quelle iniziative atte alla loro ripopolazione nella città, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

Articolo 6 bis - Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni)

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti in materia di tutela della fauna selvatica, il Comune intende tutelare le colonie di rondini, rondoni e balestrucci nidificanti a Verona.

2. È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i siti riproduttivi e i nidi di specie migratorie quali Rondine (*Hirundo Rustica*), Balestruccio (*Delichon Urbicum*), Rondone (*Apus Apus*).

3. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi nel periodo riproduttivo intercorrente tra il 1 marzo e il 30 settembre, ove negli edifici siano presenti nidi attivi di rondine e/o balestruccio e/o rondone, coerentemente a quanto previsto dalla L. 157/92, art. 21, dovranno essere salvaguardati nidi,

uova e soggetti presenti. Anche al di fuori del periodo riproduttivo, è vietato asportare o distruggere i nidi di queste specie e deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni, in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali, previa verifica della tutela degli animali, a seguito di problematiche riscontrate e documentate che richiedono l'asportazione di nidi, dimostrando nella pratica edilizia, il posizionamento di altrettanti nidi artificiali nel punto o in prossimità di dove si trovano quelli rimossi o di appositi elementi architettonici/accorgimenti, adeguati rispetto la specie.

4. Le buche pontarie su territorio comunale, durante le opere di restauro o ristrutturazione, non dovranno essere chiuse totalmente ma solo parzialmente, lasciando una apertura da 3 a 5 cm., in modo che i colombi non possano entrarvi, ma i rondoni o altre specie utili alla salute umana, possano avere accesso.

5. Le cavità oggetto di restauro dovranno avere una profondità minima di 15 cm. e a ridosso dell'entrata vi dovrà essere piazzato un cuneo che permetta la discesa e la salita agli ospiti.

6. Se di fronte all'entrata di coppi o buche pontarie dove possono nidificare i rondoni e quindi essere potenziali siti riproduttivi, vi sono sporgenze o bordi bisognerà creare di fronte alla prima fila di coppi un pavimento ad assetto obliquo e non orizzontale in modo che il colombo scivolando non vi si possa posare mentre il rondone può entrare in volo dentro il coppo rimasto aperto che quindi rimane utilizzabile da questi preziosi divoratori di insetti.

Art. 7 – Avvelenamenti e trappole

1. È proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare o abbandonare alimenti contaminati da sostanze velenose, tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli e trappole in luoghi ai quali possano accedere animali ed esseri umani.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali diverse dai ratti e infestanti da controllare.

3. Nei casi di sospetto avvelenamento devono essere osservate le disposizioni dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18/12/2008 ed eventuali successive normative specifiche dell'Ordinanza Ministeriale "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" del 12 luglio 2019 ed eventuali provvedimenti successivi inerenti lo specifico argomento.

Art. 8– Esposizione e commercializzazione di animali

1. Premesso che il commercio di animali, senza apposita registrazione dell'AULSS 9 Scaligera o in condizioni diverse da quelle previste nell'atto di registrazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano l'adozione di misure sospensive o interdittive dell'attività e l'emissione dei necessari provvedimenti cautelari a tutela del benessere animale e che tale commercio, se applicabile, deve essere certificato CITES, si definisce quanto segue:

- a) È vietato vendere animali ai minori di anni 18. Il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa e, in caso di violazione ripetuta accertata dagli organi di controllo ed appositamente segnalata, con la sospensione dell'attività di vendita animali d'affezione, per un periodo massimo di 90 giorni.
- b) È vietata l'esposizione di animali al pubblico, in vetrina e all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
- c) È vietata la vendita di mammiferi prima dell'età di svezzamento naturale e il venditore deve attestare per iscritto età e sesso dell'animale venduto.
- d) I titolari degli esercizi commerciali, contestualmente alla vendita di un animale, hanno l'obbligo di consegnare all'acquirente un'informativa relativa alle principali caratteristiche ed esigenze della specie di appartenenza dell'animale stesso.

2. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre e altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo da non venire sottoposti a stress e in modo che non vengano turbati o alterati i loro naturali comportamenti etologici nonché le loro funzioni morfo-fisiologiche. Gli animali devono avere idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio; i cani devono essere regolarmente identificati, ovvero microchippati e registrati all'anagrafe canina degli animali d'affezione; cani e gatti non possono essere detenuti in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico ed ivi venduti o ceduti a qualsiasi titolo a un'età inferiore ai 4 mesi.

3. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, si devono assicurare agli animali:

- a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla durata della permanenza nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
- b) una adeguata somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
- c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- d) delle gabbie adeguate alla mole, al numero, e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati, eventualmente prevedendo idonei ripari;
- e) i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
- f) la somministrazione di cibo e acqua in quantità sufficienti e un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.

4. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali e a seconda delle modalità e della durata del trasporto.

5. È obbligatorio per il commerciante di animali esporre sulla gabbia o sulla vasca in cui l'animale è detenuto un cartello indicante le principali caratteristiche etologiche dell'animale stesso e le dimensioni che l'animale è in grado di raggiungere.

6. È vietato:

- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti.
- b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista, di terzi o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
- c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati e adeguatamente controllati da un veterinario;
- d) colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggio temporaneo, con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti;
- e) la vendita diretta o indiretta di animali effettuata da operatori del commercio che si svolge su suolo pubblico (c.d. ambulanti);

7. Nel territorio comunale è consentita l'attività di asilo diurno che potrà ospitare un numero massimo di 10 cani o di 20 gatti o altri animali d'affezione, fermo restando che tale attività deve essere compatibile con le regole della civile convivenza. È necessaria l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa incluso il nulla osta da parte dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Ulss 9, sotto la propria responsabilità:

- che l'attività sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- che vi sia l'assenso del condominio, dimostrato presentando copia del verbale di riunione condominiale;
- che siano registrati gli animali che vengono detenuti nella struttura, attraverso la tenuta aggiornata di apposito registro carico/scarico;
- che le superfici disponibili e le caratteristiche della struttura siano idonee per lo scopo, in rapporto al numero degli animali ospitati;
- che venga effettuata una corretta igiene degli ambienti di detenzione;
- che il titolare dell'asilo dimostri comprovata esperienza nella gestione degli animali oggetto della richiesta.

8. Tale attività, da effettuarsi con le condizioni di cui al precedente comma, è da ritenersi compatibile con tutti gli usi degli immobili esistenti, senza comportare mutamento di destinazione d'uso.

Art. 9 – Mostre, fiere, manifestazioni, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere, manifestazioni in cui siano presenti animali ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 9 Scaligera. Non è consentito l'utilizzo e l'esposizione delle specie esotiche e/o selvatiche, ritenute in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, così come contenute nelle Linee Guida Cites 2006 per il Mantenimento degli animali nei Circhi e nelle mostre itineranti – Appendice A – Orientamenti Generali, riportate nell'allegato D) del presente regolamento.

L'esposizione delle altre specie di animali è consentita solo a condizione che essi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri a loro destinati, secondo le modalità contenute nelle Linee Guida Cites 2006 – Appendice A – Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti (Allegato D). Gli animali non possono stare a diretto contatto con il pubblico, e va garantita in ogni momento la presenza di adeguata distanza di sicurezza. La struttura che ha intenzione di richiedere l'attendamento presso il Comune deve seguire le sotto riportate prescrizioni:

a) inviare telematicamente all'ufficio Spettacoli Viaggianti l'apposita domanda, utilizzando il portale dedicato ove è reperibile la relativa modulistica.

b) ottemperare ai seguenti obblighi:

- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali;
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

c) rispettare i seguenti divieti:

- utilizzare animali prelevati in natura;
- utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali. Non sarà concessa alcuna deroga per gli spettacoli pirotecnici nelle vicinanze dei circhi;
- mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
- esibire gli animali fuori dalla struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità;

d) l'attendamento è vietato:

- in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e del presente Regolamento;
- ai rappresentanti delle compagnie, in caso di condanne pregresse per maltrattamento sugli animali in conformità a quanto prescritto dall'art. 21 - Disposizioni finali.

e) nelle more dell'individuazione, da parte dell'Amministrazione comunale, di un'area pubblica idonea all'installazione delle attività circensi, nel caso di un loro occasionale attendamento su aree private è necessaria la previa verifica della disponibilità del suolo, nonché ottenere l'assenso e nulla osta scritto del proprietario dell'area stessa. Nel caso di due o più domande contemporanee, a prescindere dall'ordine cronologico di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la concessione delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento vigente, avrà la precedenza la struttura con il minor numero di animali.

Il Comune di Verona scoraggia l'attività circense che utilizza animali. Viene garantita la precedenza di attendamento a quei circhi e spettacoli viaggianti che organizzano spettacoli senza l'utilizzo di animali.

2. È vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e a soggetti non svezzati delle altre specie animali nonché alle femmine gravide e/o in allattamento. In nessun caso può essere consentita, nell'ambito di queste manifestazioni, la cessione, anche a titolo gratuito di animali. È inoltre vietato:

- ai visitatori, accedere allo spazio espositivo con propri animali al seguito, di qualsiasi specie;
- liberare animali di qualsiasi specie in occasione di feste, ricorrenze, cerimonie, ecc

- nel caso di manifestazioni che si protraggano per più giorni, durante l'orario di chiusura al pubblico, mantenere attivi gli impianti per la diffusione sonora nonché un'intensità luminosa che possa disturbare il riposo notturno degli animali.

3. I circhi e le mostre faunistiche comprendenti animali delle specie individuate come pericolose ai sensi della vigente normativa, devono possedere l'autorizzazione del Prefetto, della Provincia di Verona, o della Provincia del luogo di prima installazione in caso di strutture viaggianti, conformemente alla Direttiva n. 557/B. 10089.G(27) del 22.2.2002 del Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

4. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

5. Tutti gli animali che partecipano a manifestazioni devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente, iscritti all'anagrafe di riferimento. È inoltre obbligatorio:

- nelle manifestazioni ed esposizioni temporanee munirsi di un registro indicante il numero degli animali presenti;
- impedire che il pubblico possa toccare indiscriminatamente sia gli animali che l'esterno delle gabbie per mezzo di barriere protettive, quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc. Il titolare dell'autorizzazione si impegna a far rispettare tale obbligo anche con l'apposizione di idonei cartelli informativi che riportino il divieto di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo;
- allontanare dalla struttura o dagli spazi utilizzati per l'esposizione o la manifestazione gli animali che si ammalano nel corso dell'esposizione o manifestazione.

6. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dei Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati dall'articolo 4 del presente documento.

7. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

- a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità e irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
- b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alla manifestazione;
- c) siano individuati dei tragitti dedicati al transito degli animali e ai loro conduttori, per il raggiungimento dei percorsi di gara, dei luoghi di esposizione e manifestazione in generale, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali;
- d) sia identificato a cura e a carico dell'organizzatore della manifestazione un Medico Veterinario che garantisca un'adeguata assistenza sanitaria prima e durante tutta la durata della manifestazione;

e) sia assicurato il rispetto delle Ordinanze Ministeriali e della normativa nazionale.

Articolo 9bis – Rifugio del cane

1. Il Comune di Verona, conformemente alla normativa vigente, promuove e assicura la tutela e il benessere degli animali presenti nelle strutture di ricovero del “Rifugio del Cane”.

2. Agli animali ospitati nel Rifugio, riconosciuti quali esseri senzienti, cognitivi e sociali, viene assicurata l’attenta tutela dello stato di salute, oltre alla gestione, nel massimo rispetto possibile degli standard etologici specifici, delle necessità esperienziali e delle interazioni sociali sia con animali della stessa specie che con l’uomo.

3. Il Comune si pone quali primari obiettivi di tutela degli animali ospitati nel Rifugio:

- a. il raggiungimento e il mantenimento di ottimali condizioni di benessere fisico ed etologico per tutta la durata del periodo di ricovero presso il Rifugio stesso;
- b. la riabilitazione degli animali che, a causa dei traumi dovuti ad incidenti, maltrattamenti e/o abbandoni subiti, necessitano di cure;
- c. la sensibilizzazione nell’adozione di un animale, anche se anziano o malato, considerando le soggettive possibilità e competenze;
- d. il ricorso all’eutanasia non può essere valutato se non come ultima misura di contenimento dei rischi per la pubblica sicurezza, nella convinzione che anche all’animale aggressivo a causa di una cattiva gestione o dei maltrattamenti subiti, oppure malato ma non sofferente, debba essere data una possibilità di recupero, così come espressamente previsto dalla normativa vigente (L. n. 281/91).

4. Il Comune può affidare la gestione della struttura a terzi, individuati come idonei allo scopo, tramite le procedure previste dalle norme vigenti;

5. Il Comune riconosce l’adozione quale atto primario del processo di tutela del benessere degli animali ospitati. Riconosce, altresì, che adottante ed animale debbano essere attentamente valutati al fine di fornire specifiche indicazioni sul corretto approccio alla futura convivenza uomo-animale, massimizzando le possibilità di successo e minimizzando il rischio di traumatici rientri in struttura; a tale fine, si ritiene opportuno che il Gestore del Rifugio valuti adeguatamente le procedure di affido e/o adozione:

- a) a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti, abbandono o uccisione di animali e per i reati di cui alle Leggi 189/2004 e 201/2010;
- b) a coloro ai quali sia stato confiscato un animale;

Viene espressamente escluso l’accesso alle procedure di affido e/o adozione a minorenni ed a soggetti che presentino richiesta per interposta persona.

6. Il Comune collabora strettamente con l’Anagrafe Canina della Regione Veneto e con gli Organi preposti al controllo, al fine di garantire la gestione delle procedure di riconoscimento tramite microchip di cani e gatti in ingresso, così come di segnalare eventuali casi di maltrattamento, mal custodia o abbandono di animali.

7. È riservato al Comune di Verona ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione custodita all'interno delle strutture.

Art. 10 – Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione

1. Il Reg. 1069/2009 e le relative Linee Guida (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 07.02.2013), disciplinano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.

2. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore o in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva e infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali.

3. I cimiteri per gli animali d'affezione:

a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.

b) I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere dei Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.

c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93.

Art. 11 Interventi Assistiti con Animali (I.A.A.)

1. L'importante ruolo di mediatori svolto dagli animali domestici nell'ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali, ampiamente validato da numerose evidenze scientifiche, richiede la piena tutela del loro benessere, tenuto conto che l'attività svolta dagli animali in qualità di co-terapeuti può costituire per loro una fonte di stress e, pertanto, è necessario salvaguardare la loro condizione di benessere sia durante l'attività, che nei tempi di recupero; benefici alle persone conseguenti all'attivazione degli Interventi Assistiti con gli Animali non potranno essere perseguiti a danno della salute e dell'integrità psico-fisica degli animali.

2. Il Comune di Verona promuove l'applicazione e la diffusione degli Interventi Assistiti con gli animali per la valenza positiva ampiamente riconosciuta sul piano ludico, educativo, terapeutico e riabilitativo che scaturisce dalla relazione fra persone ed animali, richiamando il pieno rispetto della normativa vigente in materia (Accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA); L.R. 3/2005 che disciplina le terapie complementari fornendo le disposizioni per l'applicazione e la formazione degli operatori in materia di IAA e DGR n. 170 del 23 febbraio 2016 che recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Linee guida sugli Interventi Assistiti con gli Animali").

3. L'AULSS 9 scaligera può eseguire controlli sulle attività di IAA.

Articolo 12 Cani

1. Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.
2. Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, il Comune di Verona promuove, in collaborazione con l'AULSS 9 Scaligera, l'Ordine dei Medici Veterinari e i Centri Cinofili specializzati in comportamento canino, il percorso formativo "Il Patentino per proprietari di cane" (Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009), rivolto a tutti i proprietari di cani e ai loro famigliari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane. Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile. Il percorso formativo, inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali.
3. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, con segnalazione al corpo di Polizia Municipale.
4. E' fatto obbligo al proprietario o altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.
5. I detentori/proprietari devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.
6. Considerate le potenziali ricadute negative sul piano fisico e psicologico derivanti da uno scorretto utilizzo, i collari a scorrimento e semiscorrimento sono consentiti esclusivamente con finalità di educazione ed istruzione del cane, nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell'ordine, soccorso), per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica e comunque con modalità compatibili con le caratteristiche etologiche, morfologiche e di salute psicofisica. È sconsigliato l'utilizzo della pettorina ad Y, in quanto potrebbe danneggiare le articolazioni specialmente nei soggetti di giovane età.
7. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, come il collare con le punte nel lato interno. Le punte posate sul lato esterno del collare sono tipiche del collare "anti lupo".
8. E' vietato detenere il cane con guinzaglio allacciato a nodo scorsoio perché può causare ipossia e danni permanenti.

9. È vietato l'uso per i cani di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale. È vietato l'utilizzo di qualsiasi altro strumento di contenzione che possa prevedere dolore o sofferenza all'animale.

10. I proprietari o i conduttori dei cani devono avere sempre con sé idonea museruola da applicare all'animale in caso di necessità ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti.

11. In base all'art. 3, comma 2 bis della Legge Regionale n. 60/1993, come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2014 e successive modifiche ed integrazioni è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante. Qualora ciò si rendesse eccezionalmente necessario per l'incolumità sia del cane che delle persone, la stessa catena dovrà essere di lunghezza tale da consentire un idoneo movimento all'animale. In particolare la catena dovrà essere lunga almeno 4 metri, scorrevole su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza dal terreno di almeno 2 metri. La catena deve essere altresì munita di due moschettoni rotanti alle estremità, La lunghezza della catena dovrà comunque consentire all'animale il moto fisiologico, l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua.

12. È fatto assoluto divieto di tenere i cani in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. È parimenti vietato detenere cani all'interno dell'abitazione permanentemente all'interno di gabbie.

13 Per i cani custoditi liberi e in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per ogni cane custodito. I veterinari responsabili del controllo potranno richiedere adeguamenti nel caso tale superficie minima sia ritenuta insufficiente per la taglia dell'animale. Sono esclusi da tale obbligo i canili pubblici e privati autorizzati ed i rifugi delle associazioni riconosciute, che devono comunque garantire box adeguati alla taglia ed alle caratteristiche del cane, al fine di assicurargli un adeguato confort; ogni recinto in tali strutture non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

14. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale ed a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia dell'animale, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte adeguatamente ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es. piastrelle, cemento), antidrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi; le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero, obbligatorio (cuccia), deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato confort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

15. Per i cani custoditi in recinto la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. L'eventuale chiusura in alto del recinto sarà possibile con un'altezza delle pareti dello stesso, non inferiore ai due metri. È comunque vietato l'utilizzo di recinzioni che possono provocare danni o lesioni all'animale (es. recinzioni elettrificate, recinzioni con filo spinato, ecc).

16. I proprietari/detentori dei cani a rischio potenziale elevato, inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, tenuto dai Servizi Veterinari, devono adempiere agli obblighi riportati sull'Ordinanza Sindacale che consegue alla classificazione di rischio, nei termini indicati.

17. Alle persone indicate nell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, è vietato detenere i cani a rischio potenziale elevato, di cui al comma 16 precedente.

18. La mancanza della museruola, da applicarsi o applicata ai cani ai sensi del comma 10 e del presente articolo, è ammessa in caso di patologie del cane che non ne consentano l'uso, debitamente certificate da un medico veterinario.

19. La mancanza della museruola, come per il comma 18, è ammessa anche nel caso che non esista in commercio un modello che si adatti alla particolare morfologia del muso di talune razze di cani; anche in questo caso tale carenza dovrà essere attestata da certificazione medico-veterinaria.

20. Il certificato o l'attestazione del medico veterinario di cui ai commi 18 e 19 precedenti, dovranno essere portati con sé dal proprietario/conducente del cane, che dovrà esibirli a richiesta degli organi di controllo competenti.

21. In caso di dimenticanza, la mancata esibizione al Comando di Polizia Municipale, entro tre giorni dal controllo, dei certificati o delle attestazioni di cui ai commi 18 e 19 comporta altresì che i cani in questione saranno considerati non esentati e i loro proprietari/conducenti incorreranno nelle sanzioni previste dal presente Regolamento per la corrispondente violazione.

22. Nel caso di cui al precedente comma 21, l'ordine di esibizione delle certificazioni o delle attestazioni di cui ai commi 18 e 19 verrà impartito dagli organi preposti al controllo, tramite annotazione sul verbale di accertamento di violazione.

23. L'esibizione dei documenti di cui ai commi 18 e 19 nei termini indicati al comma 21 e rilasciati in data anteriore a quella dell'accertamento, comporterà l'archiviazione d'ufficio del verbale di cui al comma 22 precedente.

Articolo 12 bis - Patentino cani "speciali"

1. Chiunque acquisisca la proprietà di un cane appartenente alle razze di cui all'Allegato E o ne sia il conduttore è tenuto a conseguire il "Patentino Cane Speciale" (che include il Patentino per proprietari di cani di cui al DM Min. Salute 26 novembre 2009) rilasciato dall'AULSS 9 Scaligera in collaborazione con l'UTA del Comune di Verona e con l'Ordine dei Medici Veterinari. Tale disposizione si applica decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore di questo Regolamento. Trascorso tale periodo, chiunque sia interessato ad acquisire un cane di una razza inserita nell'Allegato E dovrà conseguire il Patentino prima dell'acquisizione stessa.

2. Nel caso di adozioni/affidi dal "Rifugio del Cane" di un cane appartenente alle razze di cui all'Allegato E, il Patentino potrà essere conseguito entro e non oltre 6 mesi dall'affido/adozione stessa.
3. Per le acquisizioni antecedenti l'entrata in vigore di questo Regolamento, il Patentino Cane Speciale deve essere acquisito entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questo Regolamento.
4. Per le acquisizioni avvenute entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore di questo Regolamento, il Patentino Cane Speciale dovrà essere conseguito entro i successivi 6 mesi dall'acquisizione stessa.
5. Il trasgressore, in riferimento a quanto disposto ai commi 1 e 2, è punito con sanzione amministrativa e con la sanzione accessoria dell'obbligo di museruola per il cane, fino al conseguimento del Patentino. Il mancato rispetto dell'obbligo di museruola è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'Allegato F.

Articolo 12 ter - Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico, giardini, parchi pubblici e aree verdi

1. Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve essere lasciato incustodito; i cani devono essere condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt. 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Il detentore deve sempre portare con sé una museruola, da applicare nei casi previsti e tempestivamente in caso di necessità.
2. Ai cani e agli altri animali d'affezione, con esclusione di animali di specie selvatica, accompagnati dal proprietario o detentore, è consentito l'accesso nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, fatto salvo quanto previsto in applicazione di eventuali previsioni di legge che dispongano diversamente. I gatti devono essere custoditi all'interno di appositi contenitori per il trasporto. Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose; la rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi è a sua cura e spese.
3. Ai cani, ovviamente condotti a guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia e alle aree verdi nell'intorno di 3 metri da tali spazi, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione. Il proprietario o il detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle norme vigenti per la tutela dell'incolumità pubblica e del vigente Regolamento del Verde.
4. Si invitano i detentori di cani, durante le passeggiate con il loro animale, a prestare particolare attenzione per evitare, per quanto possibile, che gli stessi urinino in luoghi che possano creare disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché su ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Eventuali sostanze, poste lungo muri e muretti al fine di dissuadere i cani ad urinare, dovranno essere di tipo innocuo alla salute degli animali, comprovato da specifica certificazione.
5. È vietato l'accesso agli animali:
 - a) alle aree delimitate dedicate all'attività sportiva; può, inoltre, essere vietato dal responsabile della struttura l'accesso alle aree limitrofe adibite a spalti per il pubblico durante le manifestazioni/gare

quando lo richiedano condizioni di sicurezza a tutela dell'animale condotto e a garanzia dell'incolumità e ordine pubblico.

b) alle aree verdi di particolare interesse per la presenza di animali selvatici e di tutte le altre aree individuate con apposito provvedimento. In questi casi sarà cura del Comune esporre un segnale di divieto.

c) alle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela.

6. Nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi aperti di proprietà privata, nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.

I cani potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a luoghi analoghi di proprietà privata sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere inoltre tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze dell'ordine durante l'impiego per fini d'istituto e i cani delle Unità Cinofile di Protezione Civile in attività di ricerca.

7. È permesso introdurre cani nelle biblioteche comunali adottando le seguenti misure: il proprietario o detentore deve utilizzare sempre il guinzaglio e portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone. Il proprietario o detentore deve avere cura che i cani non sporchino e deve disporre degli strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane, avendo inoltre l'obbligo di pulire e risarcire gli eventuali danni. Deve inoltre, se si presentano casi particolari (se disturbano, presenza di bambini, di altri cani con i quali la convivenza si dimostri problematica, concomitanza di manifestazioni, etc.), dare seguito all'eventuale richiesta del personale di allontanare l'animale.

8. La persona ipovedente o priva di vista ha sempre diritto di farsi accompagnare dal proprio cane-guida, purché tenuto al guinzaglio, anche se non munito di museruola.; tale facoltà è riconosciuta anche alla persona portatrice di particolari patologie e/o sindromi (es. diabete, epilessia, etc...) certificate, che ha sempre diritto di farsi accompagnare dal proprio cane-guida, in possesso di attestazione/certificazione comprovante l'addestramento ricevuto e superato con successo.

9. All'interno dei musei e dei monumenti l'ingresso è consentito ad animali di piccola taglia purché tenuti in apposite borse o trasportini a mano. In alcun modo possono essere fatti deambulare all'interno degli spazi museali. È sempre consentito l'ingresso di cani-guida per persone con le patologie e alle condizioni di cui al punto 7, purché al guinzaglio.

10. Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso. Ove sia vietato l'accesso agli animali, il Responsabile della struttura dovrebbe aver cura di predisporre spazi e strumenti, indicati da segnaletica speciale, idonei per

la custodia in condizioni di sicurezza degli animali durante la permanenza dei detentori all'interno degli esercizi o degli edifici, come ad esempio: aree dedicate con maniglie porta guinzaglio, box temporanei, carrelli della spesa adatti al contenimento dei cani e/o altri sistemi di sorveglianza degli animali mentre il detentore staziona nella struttura.

11. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

12. Sono esclusi dal divieto di accesso i cani che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile, quando sussistano le condizioni per l'intervento.

13. Non è consentito circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici. Sono ovviamente escluse dal divieto le Forze dell'ordine e la Polizia Locale.

Art. 12 quater Aree destinate allo sgambamento dei cani

1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche, distribuite in modo idoneo sul territorio comunale, definite "Aree Cani", individuate e contraddistinte con appositi cartelli e delimitazioni e dotate delle opportune attrezzature.

2. Chiunque acceda all'Area Cani:

- deve aver preventivamente preso visione delle disposizioni e delle regole stabilite dal presente articolo del Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e su idonea cartellonistica posta all'esterno di ciascuna area;
- accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente articolo del Regolamento;
- risponde sia civilmente che penalmente dei danni e/o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio cane, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità;
- è tenuto a segnalare al Comune eventuali utilizzi o comportamenti nelle aree istituite non conformi agli scopi ed alle finalità per cui sono state realizzate;
- prima di entrare con un cane di grossa taglia o appartenente alle razze per cui è obbligatorio il patentino "cane speciale" o, comunque, con un cane poco predisposto alla socialità, è bene valutare eventuali rischi e/o incompatibilità con i cani che sono già presenti nell'area;
- se si portano giochi per il cane usarli con molta cautela, assicurandosi che non diventino un'occasione per scatenare competizioni e zuffe;
- cani malati o in calore non devono essere portati nelle aree per i cani.

3. Ogni detentore di cane può servirsi liberamente delle Aree Cani, indipendentemente dalla taglia del cane e dal luogo della sua residenza.

4. I cani che accedono alle aree di cui al comma 1 devono essere condotti esclusivamente da persone

idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza.

5. All'interno di dette aree a loro riservate i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del proprietario o del detentore responsabile, che risponde di qualsiasi danno causato dal suo animale e al quale è fatto obbligo di:

- prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose;
- utilizzare la museruola e/o allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane, qualora non riesca a controllarne il corretto comportamento o qualora dovessero emergere delle incompatibilità tra cani o un cane si rivelasse particolarmente aggressivo verso altri cani, al fine di salvaguardare la libera fruizione da parte di tutti;
- attenersi a principi di rispetto nella condivisione degli spazi dell'area;
- raccogliere e asportare le feci dell'animale. Tale obbligo sussiste su tutte le aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;
- entrando e uscendo dalle aree cani, chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli esterni nelle aree recintate.

6. Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base alla presenza di altri cani, verificando che non sia mai superato il numero massimo di 5 cani nell'area e l'assenza di eventuali incompatibilità comportamentali fra i cani presenti.

7. I proprietari/conduuttori di cane potranno permanere nell'area con il proprio cane per un periodo massimo di 20 minuti; tale indicazione, in particolare, deve essere rispettata nel caso in cui vi siano altri cani che stiano aspettando di accedere all'area.

8. Se l'area è già occupata da un periodo superiore ai 20 minuti e si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti, è necessario che gli utenti presenti da più tempo escano tempestivamente per consentire un periodo di sgambatura adeguato dei cani sopravvenuti.

9. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento, permettendone una fruizione completa.

10. Le aree devono essere mantenute in buono stato: a tal fine gli accompagnatori sono tenuti ad impedire che i cani scavino buche o ledano in qualunque modo la recinzione, ripristinando senza indugio lo stato di fatto.

11. L'accesso ai cani morsicatori, classificati in categoria 2 o 3 dopo valutazione veterinaria ufficiale (Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2013 e ss.mm.ii. e provvedimenti di proroga), è consentito solo in assenza di altri cani presenti nell'area; questi ultimi, per accedere, dovranno attendere la fine del turno di permanenza del cane già presente. Allo scopo di identificare preventivamente queste situazioni e prevenire situazioni di pericolo per animali e persone, il proprietario del cane morsicatore è tenuto a segnalarne la presenza, apponendo un cartello di avviso sul cancello di ingresso dell'area, affinché il cane la utilizzi da solo.

12. In caso di violazioni accertate alle norme del presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, il detentore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'Area Cani.

13. In caso di immediato pericolo i soggetti controllori potranno intimare l'allontanamento immediato del cane e del suo detentore dall'Area Cani.

Art. 12 quinquies Accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie e alle mense comunali

1. Il Comune di Verona, nell'ambito delle proprie competenze, incoraggia il mantenimento della relazione tra le persone e i propri animali d'affezione. A tal fine, invita gli enti comunali e a partecipazione comunale, gestori di strutture sanitarie e sociosanitarie e anche delle mense pubbliche, a riservare locali, strutture o spazi per ospitare le persone che, nella malattia e/o nella vecchiaia oppure nell'indigenza, non intendano separarsi dal proprio animale d'affezione. Tali luoghi saranno appositamente individuati, previo nulla osta della Direzione di dette strutture.

2. Può, inoltre, essere consentita la detenzione di animali d'affezione in ogni tipo di struttura comunitaria (comunità per minori o per tossicodipendenti, residenze per anziani, strutture di accoglienza per donne vittime di violenza, ecc...). A tal fine, sono appositamente individuati locali e spazi destinati a ospitare le persone che non vogliono separarsi dal proprio animale d'affezione, previo nulla osta della Direzione delle strutture.

3. È sempre consentito, su richiesta degli ospiti e negli orari di visita previsti, l'accesso alle strutture di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di cani, gatti o di altri animali coi quali gli ospiti stessi abbiano mantenuto un legame affettivo, fatta salva la sussistenza di comprovati motivi di ordine sanitario; a tal fine dovranno essere appositamente individuati locali e spazi a cui gli animali potranno accedere, sempre sotto il controllo dei detentori responsabili.

4. Il Comune di Verona promuove e favorisce la presenza di spazi destinati all'accoglienza dei cani di proprietà delle persone indigenti e/o senza fissa dimora, che accedono come ospiti nei dormitori.

5. Il proprietario o, se del caso, il detentore responsabile dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno nelle strutture di cui ai commi 2, 3, 4.

Art. 13 – Gatti e colonie feline

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti a catena, stabilmente al guinzaglio o condurli con la costrizione del guinzaglio al collo, in quanto condizioni incompatibili con l'etologia degli stessi. È altresì vietato lasciare gatti chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o

possessori di provvedere alla loro sterilizzazione e apposizione di microchip, per essere iscritti all'anagrafe animali d'affezione.

4. Per "gatto libero" si intende il gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono soggetti alla tutela del Sindaco. Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

5. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della Legge 281/91e dalla L.R. 60/93. La Giunta comunale con deliberazione n. 291/2021 ha approvato il Protocollo di intesa per la gestione delle colonie feline del Comune di Verona che prevede l'istituzione e la gestione, da parte del Comune, di un Albo Comunale dei Coadiuvanti alla Gestione delle Colonie Feline (Co.Ge.Co.F). Nel protocollo, in particolare, è prevista l'approvazione dell'iscrizione all'Albo di Coadiuvanti che rispondano a requisiti di idoneità, che si impegnino a partecipare ad interventi di formazione specifica e a collaborare con il Comune di Verona al fine di perseguire gli obiettivi di tutela e benessere degli animali nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento. Ai Coadiuvanti iscritti all'Albo, previa sottoscrizione di apposita dichiarazione e partecipazione agli interventi di formazione, sarà consegnato, quindi, un patentino di riconoscimento che conterrà l'indicazione del numero di colonia felina riconosciuta e registrata presso l'Azienda Ulss9 Scaligera.

6. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico e dell'abitato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, ad esclusione di quello dell'acqua. La colonia dovrà essere alimentata in luogo idoneo, possibilmente isolato e lontano da edifici residenziali e spazi comuni condominiali. È obbligatorio, salvo casi certificati dal medico veterinario dell'Ulss 9, Scaligera l'utilizzo di alimento secco, fornito una volta al giorno, ad orario fisso, in dosi adeguate e verificando che venga consumato nella sua totalità.

7. Al coadiuvante è permesso, previo assenso del proprietario dell'area, il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio dei gatti, che devono essere collocati in modo tale da rispettare il decoro urbano, da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili ad esclusione dei marciapiedi. Il coadiuvante è responsabile della pulizia e del decoro di tali manufatti e delle aree circostanti.

8. Chi intende prendersi cura di una colonia di gatti liberi deve preventivamente notificare al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera di Verona e all'Ufficio Tutela Animali del Comune il proprio nominativo e i recapiti telefonici e di residenza, indispensabili per la gestione di eventuali controversie di igiene urbana e veterinaria, chiedendo l'iscrizione all'Albo Co.Ge.Co.F. attraverso la sottoscrizione della dichiarazione indicata al comma 4. I richiedenti saranno, quindi, indirizzati a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento per i coadiuvanti, a seguito del quale potranno ritirare il proprio patentino di riconoscimento presso l'Ufficio Tutela Animali istituito presso la Direzione Ambiente del Comune di Verona. In caso di mancato rispetto delle norme di corretta gestione della colonia felina e/o delle norme del presente Regolamento, il Patentino potrà essere revocato ad insindacabile giudizio dell'Ufficio tutela Animali.

9. Per quanto si riferisce alle colonie feline:

a) spetta al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, il censimento delle colonie, il contenimento demografico tramite sterilizzazione, la programmazione delle modalità e della tipologia d'intervento;

b) gli Enti, le Associazioni iscritte all'Albo Regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza nel rispetto delle condizioni previste ai commi 4 e 6 dell'articolo 13 del presente Regolamento. La richiesta di riconoscimento di una colonia felina, funzionale all'accesso della sterilizzazione gratuita dei gatti che vi appartengono, deve essere presentata dal responsabile della colonia stessa ai Servizi Veterinari dell'ULSS9 Scaligera, ed in copia anche all'UTA del Comune di Verona, utilizzando la modulistica appositamente predisposta ed avendo cura di compilare la richiesta in ogni sua parte allegando copia del documento di identità. A seguito della presentazione della domanda verrà effettuato un sopralluogo per autorizzare il riconoscimento: una volta ottenuta l'autorizzazione, tutti i gatti della colonia (sia maschi che femmine) saranno sottoposti a sterilizzazione con contestuale applicazione di microchip di riconoscimento che sarà registrato in corrispondenza della colonia di appartenenza. Le modalità di cattura e la degenza dei gatti saranno concordate con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria, fermo restando che, al termine della degenza, il gatto dovrà essere ricollocato sul territorio nella colonia di riferimento.

c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, di concerto sentito il parere del Servizio Veterinario, e sentito il parere del referente della colonia di cui al comma 8 del presente articolo.

d) i vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza anche temporanea di colonie feline, devono prevedere, in fase di progettazione, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente in prossimità/adiacenza di quella originaria per gli animali e darne comunicazione all'Ufficio Tutela e Affari degli Animali del Comune di Verona prima dell'inizio dei lavori;

e) a tal fine l'Ufficio Tutela e Affari degli Animali del Comune di Verona in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ULSS 9 Scaligera e le Associazioni Protezionistiche presenti sul territorio si attiverà per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alla/e colonia/e interessata/e dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle persone gattofile, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

f) al termine dei lavori i gatti, anche previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere riportati sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, e comunque assicurando loro un adeguato rispetto del benessere.

g) al coadiuvante può essere consentito l'accesso a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti; nelle aree pubbliche in concessione può essere permesso il passaggio sempre per il medesimo scopo;

h) l'accesso del coadiuvante ad aree di proprietà privata, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia felina, è subordinato al consenso del proprietario che, tuttavia, in caso di

diniego non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà. Per motivi relativi alla salute ed alla tutela dei gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, il coadiuvante della colonia sottopone alla AULSS 9 Scaligera ed agli Uffici del Comune le problematiche individuate e questi Enti, con gli strumenti definiti dalla Legge, promuovono le azioni necessarie;

i) nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell'amministratore consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l'alimentazione dei gatti; le stesse persone possono stabilire l'area di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del volontario gattofilo di colonia, in accordo con il volontario stesso e l'UTA. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale;

j) è vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto all'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa;

k) il coadiuvante alla gestione delle colonie feline deve collaborare con gli uffici competenti del Comune di Verona e con l'AULSS 9 Scaligera per favorire le procedure di identificazione e sterilizzazione dei gatti liberi e per segnalare ogni problema inerente la gestione della stessa.

10 Il coadiuvante può recedere in ogni momento dall'impegno, previa comunicazione all'UTA e può proporre un sostituto.

11. Nelle zone ove esista una colonia registrata Co.Ge.Co.F. visibile, con punti di ristoro a vista, è possibile collocare un avviso del comune di Verona, riportante la sua presenza e la tutela stabilita per legge.

12. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; provvedere a garantirne i requisiti previsti e affidare la loro gestione a una o più associazioni di tutela degli animali.

Art. 14 – Volatili

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:

a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;

b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.;

- c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;
- f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
- g) le gabbie/voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi. Tali posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

3. È fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori o quant'altro possa interferire con il loro benessere specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento, dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri;
- c) rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici;
- d) tenere volatili acquatici come oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche, adatti alla loro naturale permanenza in acqua;
- e) tenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.

4. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i minimi spazi necessari sono indicati nell'Allegato A del presente regolamento. In tale allegato è indicato tra parentesi il numero massimo di individui per ogni specie che possono esservi detenuti. All'aumentare del numero di individui deve corrispondere l'aumento proporzionale della superficie della gabbia/voliera. Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la grata del fondo.

5. In ogni caso è fatto obbligo prevedere un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed evitare stereotipie ed assicurare agli uccelli la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica.

Art. 15 – Api e insetti impollinatori

1. Il Comune di Verona promuove campagne per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore delle api e degli insetti impollinatori nonché la loro tutela ed un'adeguata educazione in questo campo. Il Comune di Verona promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli all'insediamento e alla sopravvivenza di queste specie.
2. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
3. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
4. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.
5. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

Art. 16 – Animali detenuti in terrari e animali esotici

1. Il Comune di Verona scoraggia l'acquisto, l'importazione, l'allevamento nonché la detenzione a qualsiasi titolo di animali esotici.
2. Gli animali esotici devono essere detenuti nel rispetto della normativa vigente più recente e nel rispetto delle certificazioni necessarie richieste.
3. Il Comune di Verona scoraggia altresì gli acquisti online di specie esotiche.
4. Al fine di prevenire le zoonosi, si obbliga a garantire il benessere degli animali secondo standard minimi di detenzione.
5. I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie. Gli spazi relativi a gabbie e voliere e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite dall'Allegato A. È vietato condurre gli animali esotici potenzialmente pericolosi e quelli selvatici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

6. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:

a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie; i terracquari dovranno rispettare i seguenti criteri minimi per ospitare 1-2 individui:

- devono essere lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Le dimensioni non devono comunque essere inferiori a cm. 60X40x50 e rispettare quanto disposto dall'Allegato B del presente regolamento;
- essere dotati di una parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti;
- essere dotati di una la parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto;
- contenere acqua temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile;
- essere dotati di lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;
- assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;

b) date le caratteristiche eterotermiche degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento a luce, temperatura e umidità; per le specie anfibie e per quelle i cui habitat naturali sono ambienti umidi deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione.

c) assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;

d) assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;

e) evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica;

f) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati e appositamente predisposti e non devono essere sottoposti a inutili sofferenze.

g) è fatto divieto di abbandono di tartarughe acquatiche e altre specie anfibie in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

7. È vietato a chiunque mantenere animali selvatici o esotici alla catena, o in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.

8. Per la detenzione in ambienti o locali aperti al pubblico degli animali appartenenti a specie selvatiche o esotiche, si applicano i requisiti minimi di cui all'Allegato D) (Linee Guida Cites 2006)

9. In caso venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente comma, il Servizio Veterinario dell'Ulss 9, prescrive formalmente l'adeguamento delle condizioni di ricovero entro 60 giorni dalla verifica.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 17 – Pesci e animali acquatici

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:

- a. gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del loro comportamento sociale;
- b. in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
- c. è vietato l'uso di acquari sferici o aventi pareti curve;
- d. dovrà essere garantito un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo ed al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a 30 litri; un'altezza (profondità) non superiore al lato della base più corto, aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata;
- e. dovrà essere assicurato negli acquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
- f. dovrà essere assicurato agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;
- g. dovrà essere assicurato che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
- h. si dovranno vietare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica;
- i. è vietato conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali per la vendita di animali da compagnia.

3. Le disposizioni di cui sopra, per quanto non già vigente, si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.

Art. 17bis Gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana

1. Ferme restando le disposizioni della normativa nazionale e regionale, il Comune di Verona sostiene l'adozione di tecniche di gestione dei crostacei decapodi vivi destinati all'alimentazione umana che minimizzino la sofferenza di questi animali, come auspicato nel 2005 dalla European Food Safety Authority per la Commissione Europea.

2. Ai fini del presente articolo, per crostacei si intendono: aragoste, astici, granciporri, granseole.

3. La conservazione di crostacei vivi per l'alimentazione può avvenire in contenitori isotermici a bassa temperatura, con le caratteristiche specificate nel comma 4, o in acquari con le caratteristiche specificate nel comma 7.

4. Si raccomanda che i contenitori isotermici chiusi assicurino condizioni di temperatura e umidità che inducano torpore, riducano il metabolismo, ma non pregiudichino la vitalità degli animali. Gli animali all'interno dei contenitori isotermici possono avere le chele legate.

5. Si rileva che l'esposizione o la conservazione di crostacei vivi sul ghiaccio costituisce reato ed, in quanto tale, è vietata.

6. Si raccomanda che i crostacei vivi destinati all'alimentazione mantenuti fuori dagli acquari non siano esposti al pubblico.

7. Negli acquari, specie diverse dovrebbero essere tenute separate. Si raccomanda che la densità degli animali non superi i 10 kg al metro quadrato. La temperatura dell'acqua, in funzione delle diverse specie (acque temperate, acque tropicali), può variare tra i 5 e i 16 gradi. Il grado di densità dell'acqua marina dovrebbe essere mantenuto tra 33,5 e 35,5 g/l. L'acqua dovrebbe essere bene ossigenata e non essere torbida, e la concentrazione di ammoniaca essere inferiore a 1 mg/l. Gli animali all'interno degli acquari dovrebbero avere le chele legate.

8. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, è fatta raccomandazione che i crostacei siano uccisi, come specificato nel comma 10, dal venditore prima della consegna al consumatore.

9. Si raccomanda vivamente che i crostacei siano comunque uccisi, prima della loro cottura.

10. I crostacei di cui al comma 2 dovrebbero preferibilmente essere uccisi mediante shock elettrico, con apparecchiature opportunamente validate allo scopo. In subordine, si dovrebbe provvedere all'uccisione degli animali mediante distruzione meccanica del ganglio cerebrale, eseguita sul soggetto anestetizzato mediante raffreddamento. Per quanto riguarda gli animali tenuti in contenitori isotermici, è possibile anche utilizzare un rapido raffreddamento in aria (abbattitore termico a una temperatura di 4°C o inferiore) (European Food Safety Authority, 2005).

Art. 18 – Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e a scopo di compagnia

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento, per quanto riguarda la detenzione a scopo d'affezione degli animali solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d'affezione, si forniscono le seguenti ulteriori specifiche:

a) la detenzione dovrà essere soggetta a parere favorevole da parte del Sindaco, previa comunicazione ai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, per l'eventuale valutazione del rischio sanitario e delle condizioni di benessere degli animali;

b) Il Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà individuare le fattispecie a cui applicare la deroga a quanto previsto nel precedente punto a).

c) per lo smaltimento delle deiezioni si deve fare riferimento al vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 18 bis Protezione animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

1. Il Comune, autorità competente ai sensi dell'articolo 4 comma 1 e per gli effetti dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n.26 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", autorizza, sospende, revoca l'autorizzazione agli stabilimenti di allevamento e di fornitura degli animali a fini sperimentali a seguito di attività ispettiva ai sensi degli articoli 20, 21 e 30 del Decreto Legislativo citato.

2. Per le finalità dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 26, il Comune incoraggia le attività previste dalla normativa di *"liberazione e reinserimento degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure di sperimentazione"* ed a tal fine può avvalersi anche del supporto di associazioni di protezione degli animali riconosciute dal Ministero della Salute ai sensi della Legge n.189 del 20 luglio 2004.

3. Il Comune incentiva iniziative volte allo sviluppo, alla convalida e alla implementazione dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali, supportando attività di informazione e formazione rivolta alle figure professionali dei centri di ricerca, sollecitando la conversione di stabulari utilizzatori in centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi possibili. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente.

Art. 19 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti).

2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione ai Servizi Veterinari

dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione ai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e) che gli animali non siano detenuti in locali a uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

3. Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato ai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e soddisfare le seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione ai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e) che gli animali non siano detenuti in locali a uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

4. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere e alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

5. Quanto previsto dai punti 2 e 3 dovrà essere attuato nel rispetto di quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 19 bis – Equidi

1. Il Comune di Verona promuove la tutela degli equidi attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi, reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti.

2. Fanno parte della famiglia degli equidi, gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto. Chiunque venga a contatto con il cavallo, nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività, che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.

3. Gli equidi dovranno essere iscritti all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. N. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009, D.M. 29 settembre 2011 e DM 30 settembre 2021. Gli equidi impiegati in attività ludiche, sportive e negli IAA devono essere registrati come "NON D.P.A." (non destinati alla produzione di alimenti) nella BDN dell'Anagrafe degli Equidi.

4. Le modalità di detenzione e gestione degli equidi devono essere conformi ai cosiddetti "livelli essenziali di benessere per l'animale" indicati dal "Codice per la tutela e la gestione degli Equidi" del Ministero della

Salute, in particolare il proprietario e il detentore devono rispettare le esigenze etologiche e fisiologiche dell'equide provvedendo al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo la corretta alimentazione e le cure necessarie. Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze in qualsiasi contesto, nell'ambito di attività economiche, nell'allevamento e nelle scuderie deve essere previsto personale in numero sufficiente. Deve essere altresì assicurata l'ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno, al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali. Devono essere evitate pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che li pongano in stato d'ansietà o ne ledano la dignità.

5. Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell'equide nonché lo stato e l'efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici sia meccanici e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al giorno. Qualora si rilevino difetti di funzionamento si deve provvedere prontamente alla loro riparazione e nel frattempo approntare adeguate misure per salvaguardare la salute e il benessere degli animali.

6. Le attrezzature e i diversi accessori devono essere posizionati in modo da non provocare lesioni agli equidi e, se accessibili, devono essere privi di asperità o spigoli appuntiti o taglienti.

7. Qualora gli equidi siano custoditi all'interno di un box va prevista la fruizione quotidiana per almeno 8 ore di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche della razza nonché la possibilità di regolare esercizio fisico.

8. È vietato accorciare il fusto della coda, impastoiare gli arti degli equidi e utilizzare mezzi di coercizione atti a limitare i naturali movimenti dell'animale, salvo specifiche prescrizioni medico-veterinarie, con l'indicazione della diagnosi e dei tempi di terapia.

9. È vietata la scuderizzazione in posta.

10. Gli equidi, ad esclusione di quelli detenuti all'aperto, vanno puliti e strigliati regolarmente e si deve inoltre provvedere alla regolare cura e pareggio dei piedi.

11. Il trasporto degli animali, ivi comprese le fasi di carico e scarico, deve svolgersi nel rispetto della normativa vigente ed essere adeguato alle esigenze fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell'equide, evitando ogni sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

12. Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco e preferibilmente in gruppi sociali. Dovrebbero poter socializzare con membri della loro stessa specie ma, ove ciò non sia possibile, altri animali possono essere impiegati per dar loro compagnia. L'introduzione di nuovi esemplari all'interno del gruppo sociale dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione di personale qualificato al fine di evitare il più possibile contatti violenti e facilitare quindi l'integrazione dei singoli soggetti.

13. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo. È fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee

alle capacità fisiche e alle caratteristiche individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze. Particolare riguardo dovrà essere adottato nei confronti di puledri (che non dovranno essere separati dalla madre prima dei 8 mesi di età) e animali anziani. Soggetti debilitati, fisicamente e/o psichicamente, andranno gestiti garantendo un completo recupero delle condizioni psicofisiche ottimali prima del loro coinvolgimento in qualsivoglia attività.

14. I metodi di allevamento e di riproduzione devono garantire agli equidi e alla loro prole condizioni di benessere nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche degli animali. Fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario è necessario attendere almeno il compimento dell'ottavo mese di vita per separare il puledro dalla fattrice.

15. La soppressione con metodo eutanasi dell'animale è consentita soltanto in caso di patologie non curabili certificate da un medico veterinario che generino un evidente stato di sofferenza. L'eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasi. Il medico veterinario che esegue l'eutanasia deve rilasciare certificazione riportante la diagnosi e la prognosi.

16. È vietato utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono assolutamente vietate le privazioni sensoriali, le percosse, le azioni coercitive ottenute con l'uso di strumenti e/o imboccature, le punizioni, anche attraverso la privazione di cibo e di acqua, l'iperflessione (Rollkur), e per quanto riguarda l'addestramento al salto ad ostacoli, lo sbarramento. Tali condotte verranno perseguite ai sensi dell'art. 544 ter c.p.

17. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, detti "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, si vieta l'utilizzo di collari elettrici o costrittivi, nonché qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

18. La corretta alimentazione è fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali. L'alimento deve essere di qualità e quantità adeguata in base alle caratteristiche di specie, di razza, età e stato fisiologico o patologico. Mangime e foraggio ammuffito o stantio non possono essere somministrati.

19. Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni.

20. Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al minimo i rischi di conflitto o competizione. Il peso e lo stato di nutrizione di ogni equide vanno regolarmente monitorati al fine di individuare tempestivamente cali ponderali, indicatori di possibile stato di malessere o patologia. Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità o quantità, deve avvenire in modo graduale, anche al fine di evitare eventuali patologie correlate.

21. Gli equidi non devono essere sottoposti a lavori intensi subito dopo la somministrazione di cibo.

22. Gli equidi necessitano quotidianamente di una elevata quantità di acqua che varia a seconda del singolo soggetto, dell'attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore. Anche nel caso di equidi detenuti all'aperto l'accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l'acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.

23. Le aree di scuderizzazione vanno realizzate e attrezzate in modo da consentire la permanenza degli equidi e lo svolgimento delle attività in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per gli utenti. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

24. Le strutture vanno realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico. In particolare:

- a) le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, e devono essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili;
- b) le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici;
- c) gli accessi ai box devono avere un'altezza tale da consentire l'agevole passaggio degli animali. Le porte devono avere spigoli arrotondati e una parte inferiore di altezza tale da consentire che l'animale possa agevolmente guardare all'esterno. Le porte devono aprirsi all'esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza;
- d) deve essere garantita idonea illuminazione (naturale e/o artificiale) nonché adeguata aerazione;
- e) la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione deve essere tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi. Le aperture, in caso di aereazione naturale devono essere proporzionali al volume della struttura. Un'adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie sono fondamentali per ridurre al minimo le polveri;
- f) nelle aree di scuderizzazione deve essere garantita una temperatura compresa tra 0° e 30°C. In situazioni meteorologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi anche attraverso una ventilazione forzata e/o impianti di nebulizzazione;
- g) la lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente naturale, esente da polveri e muffe; deve essere mantenuta pulita e in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.

25. Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di protezioni artificiali, proporzionate al numero di animali presenti, che offrano riparo dall'esposizione ai raggi solari e dalle intemperie. I cavalli tenuti costantemente in aree all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.

26. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di un'altezza adeguata ad impedire la fuga degli animali, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare lesioni.

27. La recinzione per i cavalli interi deve prevedere una staccionata a doppia linea e, se necessario, deve essere elettrificata lungo la parte superiore.

28. È vietata la pratica di legare l'equide in aree all'aperto, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in determinato spazio, salvo particolari situazioni, certificate da un medico veterinario, sotto la costante vigilanza del detentore e solo per un periodo di tempo limitato, utilizzando corde o altri strumenti di contenimento non lesivi per l'animale.

29. È consentito legare i cavalli esclusivamente per le operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, nonché per brevi soste. In tutti i suddetti casi gli animali devono essere assicurati in modo da consentirne la tempestiva liberazione in situazioni di emergenza.

30. Nell'ambito delle diverse attività che coinvolgono gli equidi il detentore deve indirizzare le sue scelte verso le metodiche più rispettose del benessere dell'animale.

31. È altresì compito del detentore:

- a) verificare che gli equidi che lavorano abbiano adeguati periodi di riposo;
- b) verificare che le attrezzature utilizzate per il lavoro e l'addestramento siano tali da non provocare danni agli animali.

32. La doma e l'addestramento devono avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche. Sono vietati metodi, prassi o azioni che possono arrecare dolore o sofferenza all'equide.

33. Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all'attività e al numero degli equidi impegnati e delimitate con recinzioni idonee. I fondi devono:

- a) essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall'equide e le possibili cadute del cavaliere o del fantino;
- b) essere privi di asperità che potrebbero provocare traumi;
- c) avere un drenaggio efficace;
- d) essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveri;
- e) essere regolari nella composizione e privi di materiali estranei o di inerti.

34. La bardatura e i finimenti devono essere adeguati nella misura, tenuti in ordine e regolarmente puliti in modo da assicurare la comodità, la sicurezza e l'efficacia. È vietato l'uso di bardature e finimenti o di qualunque strumento accessorio o pratica (compresa la marchiatura a fuoco, la focatura dei tendini e la nevrectomia) tale da causare lesioni o sofferenze, sia fisiche sia psichiche e che impediscano i movimenti naturali all'animale. Fasce e stinchiere da lavoro, se utilizzate, devono essere adatte allo scopo, messe correttamente per evitare disagi o lesioni e lasciate per il minimo tempo necessario.

35. Gli equidi devono essere sempre dissellati quando non lavorano per più di un'ora e privati di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.

36. Gli animali non possono essere sottoposti al lavoro in caso di condizioni atmosferiche avverse (temperature oltre i 30°C, grandine e gelo) e comunque mai subito dopo la somministrazione di cibo.

37. È vietato utilizzare per lavoro animali malati o fiaccati, puledri, nonché le fattrici in stato di gravidanza e gli animali anziani privi di certificato di idoneità medico veterinaria. Gli equidi anziani, malati o fiaccati devono altresì essere esclusi dalla riproduzione.

38. Se l'animale è sottoposto a tosatura al fine di evitare pericolosi sbalzi termici, deve essere valutata la necessità di protezione con coperte o altri mezzi idonei.

39. Il Comune di Verona promuove la monta e le attività equestri effettuate senza l'utilizzo del morso e di altri strumenti coercitivi. Sono sempre vietati gli speroni con le punte.

40. Il Comune vieta la concessione di licenze per servizi di trasporto a trazione ippica.

Art. 20 – Conigli

1. Per il benessere dei soggetti detenuti come animali da affezione, è fatto assoluto divieto di tenere i conigli per più di due ore consecutive in gabbia, infatti, per il loro benessere psicofisico essi necessitano di potersi muovere liberamente in ampi spazi durante la giornata, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento o in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Inoltre, è vietato tenere i conigli su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare o isolarli in cortili, giardini, rimesse, box, cantine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento di colonie di conigli per salvaguardarne la salute, per tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

a) è fatto divieto a chiunque di abbandonare i conigli in natura, anche in parchi pubblici o qualsiasi altra area;

b) è fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di evitare la riproduzione incontrollata dei soggetti, anche provvedendo alla loro sterilizzazione;

c) è fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di evitare la diffusione di malattie infettive anche tra i conigli tenuti come animali da affezione, anche provvedendo alla loro vaccinazione;

d) qualora si rilevi la presenza di una colonia di conigli che vivono in libertà, gli enti e le associazioni di protezione animale possono, d'intesa con il Servizio Veterinario dell'Az. ULSS9 Scaligera, e previa comunicazione all'Ufficio Tutela Animali del Comune di Verona, avere in gestione la suddetta colonia, occupandosene in modo responsabile, provvedendo obbligatoriamente alla sterilizzazione di tutti gli esemplari, e monitorando la stessa colonia, al fine di contenerla e, con il tempo, andare ad esaurirla.

3. Le gabbie devono avere le dimensioni e caratteristiche in funzione della specie animale, come specificato nell'Allegato C) del presente regolamento.

Art. 21 – Disposizioni finali

1. Sanzioni

A) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commette una violazione del presente Regolamento che non sia già punita da altra specifica norma di legge, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie differenziate a seconda della loro gravità e del numero di animali coinvolti ed elencate nella tabella riportata nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente Regolamento con le modalità stabilite dalla legge n. 689 del 24.11.1981;

B) Per quanto non previsto nella suddetta tabella, si applica quanto disposto dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

C) al fine di assicurare una corretta e informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio Tutela e Affari degli Animali - anche in collaborazione con la Polizia Municipale - provvede alla realizzazione e alla diffusione di campagne informative periodiche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari, ecc.

D) Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali:

a) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;

b) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera a).

E) Il Comune, predispone quindi un apposito servizio per:

- l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;

- la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti dalla lettera a);

- il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

2. Vigilanza

A) Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento - nell'ambito delle proprie competenze - gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, gli agenti della Polizia Provinciale, dei Carabinieri Forestale dello Stato, i medici dei Servizi Veterinari e tecnici della prevenzione dell'ULSS 9 Scaligera, le Guardie Zoofile volontarie di cui all'art. 12 della L.R. 60/93, nell'ambito delle attribuzioni di competenza così come definite dall'art. 6, comma 2, della Legge 189/2004.

B) Le Autorità di controllo programmeranno la formazione periodica del personale su etologia e legislazione, in sinergia con l'Ufficio Tutela Animale (UTA), con il Garante per gli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista.

3. Sequestri e altri provvedimenti

A) Nei casi previsti dalla legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché ove prescritto da altra normativa.

B) Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

C) L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione o all'Associazione animalista o ente che ne facciano richiesta individuati ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135 e sss.mm.ii. o comunque ritenuti idonei dall'Autorità che ha disposto il sequestro.

D) Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza che ne è depositaria o all'Associazione animalista o ente che lo ha avuto in custodia individuati ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135 e sss.mm.ii. o comunque ritenuti idonei dall'Autorità che ha disposto la confisca stessa, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il suo benessere. Nel caso di animale selvatico autoctono, confiscato in quanto illegalmente detenuto, questo andrà rimesso in libertà il più presto possibile, non appena recuperate le condizioni psico-fisiche idonee alla vita allo stato libero;

E) La violazione, conseguente alla contestazione di una casistica di inadempimento, compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

4. Attività di informazione e comunicazione

Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio Tutela Animali (UTA) anche in collaborazione con il Garante degli animali e con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Il Comune attua iniziative di informazione e comunicazione alla cittadinanza circa i doveri e le responsabilità di chi acquista o riceve in regalo o comunque detiene un animale d'affezione, con particolare riferimento alle informazioni necessarie che ne precedono l'acquisto o l'accoglienza.

Il Comune attua altresì azioni di informazione e comunicazione sulle corrette procedure da seguire in caso di avvistamento o ritrovamento di animali abbandonati o liberi.

5. Incompatibilità e abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

6 Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte dei proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali, alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali con i nuovi standard introdotti.

ALLEGATO A
DIMENSIONI DI GABBIE E VOLIERE DI VOLATILI

Specie	Base	Altezza	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m	2,5 m	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario 25 mq per Nandù
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5 m	2,5 m	Vasca di 2,5 x 2 m, profondità 1 m
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4 m	2,5 m	Vasca di 2,5 x 2 m, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5 m	2,5 m	Vasca di 2,5 x 2 m, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5 m	2,5 m	Vasca di 5 x 4 m, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo		Vasca di 2,5 x 2 m, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4 m	2,5 m	Per specie acquatiche vasca di 2,5 x 2 m, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5 m	2,5 m	Vasca di 2,5 x 2 m, profondità 20 cm
Coraciformi, Picchi, Corvidi (4)	5 x 4 m	2,5 m	Martin pescatori: vasca di 2,5 x 2 m, profondità 30 cm

Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4 m	2,5 m	Nido artificiale a cassetta
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5 m	2,5 m	Nido artificiale a cassetta
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5 m	2,5 m	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5 m	3,5 m	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5 m	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,2 x 0,40 m	0,42 m	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,2 x 0,40 m	0,42 m	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia(Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	1 x 2,50 m	1,8 m	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2)	2 x 4 m	2,2 m	Cassetta nido, 3 posatoi

ALLEGATO B

DIMENSIONE DI TERRARI

a) Per i serpenti devono avere le seguenti dimensioni: per massimo due esemplari: una lunghezza pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; una larghezza pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; un'altezza pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto. Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: base cm 60 x 40, altezza cm 50 (altezza cm 80 per le specie arboricole).

Nei terrari per i serpenti devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;
- un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
- rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
- per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Deve essere presente acqua filtrata o facilmente rinnovabile e adeguatamente riscaldata.

b) Per l'Iguana e per gli altri sauri devono avere le seguenti dimensioni: per massimo due esemplari: una lunghezza pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande; una larghezza pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande; una altezza pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande, mentre per l'Iguana verde e i sauri arboricoli l'altezza deve essere almeno il 100% della lunghezza dell'animale.

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: base cm 60 x 40, altezza cm 50 (altezza cm 60 per iguana verde e specie arboricole).

Nei terrari devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- una zona rifugio a livello del pavimento;
- posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
- per Iguana verde e altre specie che lo richiedono debbono essere presenti contenitori per l'acqua nei quali gli animali si possano immergere completamente e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. L'acqua deve essere di temperatura adeguata, filtrata o cambiata regolarmente. Devono inoltre essere presenti lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB e un sistema di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire un'adeguata termoregolazione.

c) Per i Camaleonti devono essere ben sviluppati in altezza (almeno base cm 60 x 50 e altezza cm 100) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri per evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti; devono inoltre essere muniti di lampade per il

riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

d) I contenitori per le Testuggini debbono essere lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: base cm 60 x 40, altezza cm 50. Per le testuggini terrestri debbono essere presenti uno o più nascondigli. Per le testuggini acquatiche, deve essere presente una parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti, mentre la parte sommersa deve avere dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. L'acqua, di temperatura adeguata, deve essere filtrata o facilmente rinnovabile. Devono essere inoltre presenti lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione per l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

e) Gli acquari per le specie di anfibi esclusivamente acquatiche, i terracquari o terrari umidi per le specie esclusivamente terrestri debbono disporre di rifugi e nascondigli e di vasche a prevalente a sviluppo orizzontale.

ALLEGATO C)

DIMENSIONI DELLE GABBIE DI CONIGLI E DI ANIMALI D'AFFEZIONE NON CONVENZIONALI

- **Coniglio:**

- a) i materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono presentare spigoli o superfici che possano provocare danni all'animale, sono assolutamente vietate le gabbie con fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico;
- b) è vietata la detenzione in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare;
- c) sono vietate le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro;
- d) le gabbie devono avere, per ogni animale, lunghezza pari almeno a quattro volte la sua lunghezza, con altezza tale da permettergli la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla sua necessità di movimento;
- e) è vietata la detenzione in gabbia per più di 2 ore consecutive, ad eccezione del periodo notturno;
- f) la superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq, con un'altezza non inferiore a 40 cm, aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

- **Furetto:**

- a) la gabbia per un adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un piccolo giaciglio e totalmente buio per evitare che diventino ansiosi ed aggressivi. Se alloggiata all'aperto, la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove sia presente una tana ben isolata dal punto di vista termico;
- b) la lettiera deve essere di truciolo di legno, striscioline di carta o similari e deve essere pulita regolarmente;
- c) devono essere previsti arricchimenti ambientali tipo tunnel.

- **Cane della prateria:**

- a) un'area di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentata di 1 mq per esemplare in più. La lettiera deve essere costituita da fieno o altro materiale che consenta all'animale di scavare. e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta);
- b) se allevati all'aperto deve esserci una rete alta 2 m, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata di almeno 50 cm.

- **Scoiattolo:**

- a) gabbia di almeno 70 x 45 cm e 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista;

- b) devono essere presenti un paio di grossi rami naturali, un nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali simili e deve essere sempre pulita;
- c) se allevato all'aperto, va assolutamente evitata un'esposizione al pieno sole, gli sbalzi termici o insufficiente ventilazione.

- **Gerbillo:**

Gabbia di almeno 56 x 35 cm e 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale simile, dotata di accessori tipo scala, gallerie, tunnel e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- **Criceto, Topo, Ratto:**

Gabbia di almeno 56 x 35 cm e 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera di tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta, da cambiare 1 o 2 volte alla settimana, dotata di arricchimenti ambientali tipo scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- **Cavia:**

Gabbia di almeno 68 x 35 cm e 34 cm di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o simili, dotata di arricchimenti ambientali quali rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti, tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- **Cincillà:**

Gabbia di almeno 70 x 45 cm e 60 cm di altezza, con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- **Mangusta e i Viverridi:**

Area di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentata di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- **Chiroteri:**

Voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture su cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e la possibilità di sottrarsi alla vista.

ALLEGATO D)
LINEE GUIDA CITES 2006
Commissione Scientifica CITES

CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.

Criterio 1: DENOMINAZIONE CIRCO. Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo. Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante. Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile. Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che detiene animali aderisca ad un ente professionale qualificato, quale ad esempio l'Ente Nazionale dei Circhi. Tra i compiti dei citati enti rientra anche la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e internazionali al fine di un loro adeguato rispetto.

Criterio 2: LEGALE RAPPRESENTANTE. In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono. Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura. In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;
3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;

7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

Criterio 3: IDONEITA' PREFETTIZIA. Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92. L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare: • planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali; • descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc. • nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti: - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l' accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse; - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali. La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

Criterio 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO. Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario. Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;
4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;
5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali. Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti. Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
2. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;

3. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
4. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
5. effetti del trattamento;
6. eventi riproduttivi;
7. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.

Criterio 5: PERSONALE. Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale. Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

Criterio 6: CITES. Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari. Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizioni di animali tra le varie strutture circensi. Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

Criterio 7: REGISTRO CARICO E SCARICO. Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere

sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria. Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di microchip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

Criterio 8: PIANO ALIMENTARE. Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali. Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili. L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

Criterio 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO. La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne. In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

Criterio 10: REQUISITI STRUTTURE. Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie

ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia. L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

Criterio 11: PIANO DI PULIZIA. Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

Criterio 12: TRASPORTO. I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

Criterio 13: PIANO DI EMERGENZA. Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati. Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

Criterio 14: ESIBIZIONI. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

APPENDICE A

Criteri tecnici specifici per taxa

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne. Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche). La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale. Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa (Legge n. 189 del 29/07/2004).

Orientamenti generali

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

Camelidi:

questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto

a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

Zebre:

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

SCHEDA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI AL
SEGUITO DEL CIRCO

Al Comune di

Il sottoscritto.....

nato a.....provincia.....il.....

residente a.....provincia.....

codice fiscale.....

Legale rappresentante del Circo.....

dichiaro, sotto la mia responsabilità quanto segue:

Denominazione univoca del Circo.....

Denominazione della Società.....

Sede legale.....

P. IVA.....

Nome del gestore/responsabile degli animali e della struttura.....

.....

Elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con relative qualifiche:

Nominativo del personale	Qualifica	Specie Animale

Indicare un recapito telefonico di un referente per gli animali.....

Autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi rilasciata dalla

Prefettura di.....

Allego:

Nominativo del veterinario dipendente/consulente.....

Indirizzo.....

N° iscrizione Albo.....

Provincia

Recapito telefonico.....

Piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva

Il piano, preparato dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica. Esso comprende le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali.

Piano di alimentazione per ogni specie animale.

Tale piano, redatto dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica. Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati.

Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

Strutture di ricovero degli animali.

Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nel documento "Criteri per la detenzione degli animali nei circhi" elaborato dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente in vigore.

In particolare, per le specie per le quali sono indicati specifici criteri nell'appendice A del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenimento adeguati, arricchimenti ambientali e

quant'altro previsto. Per le specie non considerate nei criteri CITES vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Data..... Firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO E: ELENCO DELLE RAZZE CANINE PER LE QUALI IL PROPRIETARIO È TENUTO A CONSEGUIRE "IL PATENTINO CANE SPECIALE" (ART. 12 BIS, COMMA 1)

- Alano
- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da pastore Maremmano Abruzzese;
- Cane da Serra da Estreilla;
- Dogo Argentino;
- Fila brasiliero;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canarino;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pitt bull mastiff;
- Pitt bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Rhodesian Ridgeback;
- Tosa inu.
- American Staffordshire Terrier
- Bandog + Molossoidi di grande taglia non iscritti ai libri genealogici ENCI-FCI
- Bull terrier
- Boerboel
- Cane Corso
- Cane lupo Cecoslovacco

-Cane lupo di Saarloos

-Cane lupo Italiano

-Dobermann

Inoltre, tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate.

ALLEGATO F

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Articolo	Descrizione	SANZIONI (Euro)
3bis	Mancata esposizione dell'avviso obbligo di identificazione animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe.	80 (comma 3)
4	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela degli animali	300 (commi 3 lettera h, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 41)
		350 (comma 4)
		400 (comma 12)
5	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela dei mammiferi e uccelli selvatici della fauna minore e dei relativi habitat	80 (comma 4)
		300 (comma 6)
		400 (comma 2, 3)
6	Depositare o gettare alimenti ai colombi su qualsiasi area pubblica o privata Mancata chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombi e mancata installazione di idonei dissuasori sulle superfici/aree elencate	80 (comma 2, lettere a e b)
6 bis	Mancato rispetto delle disposizioni per la salvaguardia degli Apodidi	300
8	Vendita di mammiferi prima dell'età di svezzamento naturale e mancata attestazione dell'età e del sesso	400 (comma 1 lettera c)
	Mancata consegna, all'acquirente di animali, di informativa apposita	80 (comma 1 lettera d)
	Vendita di animali non in buone condizioni di salute e/o in contenitori non idonei	450 (comma 4)
	Mancata esposizione sulla gabbia/vasca del cartello indicante le caratteristiche dell'animale in vendita	80 (comma 5)
	Modalità non idonee e scorrette di esposizione, detenzione, vendita e somministrazione di cibo da parte delle attività commerciali	450 (comma 6)
	Esercizio dell'attività di asilo diurno di animali d'affezione in difformità dalle condizioni indicate per l'ottenimento del nulla osta da parte dell'ULSS	450 (comma 7)
9	Mancato rispetto delle prescrizioni, obblighi e divieti previsti per le mostre, fiere, esposizioni e circhi	450

10	Mancato rispetto della prescrizione dell'acquisizione del certificato veterinario per il seppellimento degli animali d'affezione in area di proprietà del proprietario/detentore	300 (comma 2)
12	Utilizzo di collari a scorrimento e semiscorrimento con finalità diverse da quelle di educazione ed istruzione del cane utilizzo guinzaglio con nodo scorsoio utilizzo di museruole "stringi bocca" o di qualsiasi altro strumento di contenzione che possa provocare dolore o sofferenza	300 (commi 6, 8 e 9)
	Mancato possesso di museruola	200 (comma 10)
	Mancato rispetto delle dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto mancato rispetto standard igienico-sanitari della struttura di ricovero dei cani	250 (commi 13 e 14)
	Mancato rispetto delle caratteristiche richieste per la recinzione nel caso di cani custoditi all'esterno	300 (comma 15)
	Violazione dell'Ordinanza Sindacale che prevede obblighi per cani classificati a rischio	450 (comma 16)
12 bis	Mancato conseguimento del patentino "cane speciale" o mancato rispetto obbligo di museruola	150
12 ter	Mancata custodia dei cani in pubbliche vie, luoghi aperti al pubblico e locali pubblici. I cani devono essere sempre condotti al guinzaglio utilizzato a una misura non superiore a mt. 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge.	300 (comma 1)
	Accesso a spazi espressamente (individuati con cartellonistica) riservati ai giochi per l'infanzia - e alle aree verdi a tali spazi nel diametro di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione	80 (comma 3)
	Accesso ad aree delimitate ed identificate con cartellonistica dedicate all'attività sportiva	80 (comma 5 lettera a)
	Accesso ad aree verdi di particolare interesse per la presenza di animali selvatici e di tutte le altre aree individuate con apposito provvedimento e cartello di divieto	80 (comma 5 lettera b)
	Accesso ad aiuole individuate con apposito provvedimento e cartello di divieto	80 (comma 5 lettera c)
	Mancato rispetto delle prescrizioni per ingresso cani biblioteche comunali	300 (comma 7)
Mancato rispetto prescrizioni ingresso di animali piccola taglia nei musei comunali	300 (comma 9)	

	Circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici	300 (comma 13)
12 quater	Mancato allontanamento dall'area cani nei casi previsti Mancata chiusura dei cancelli	80 (comma 5)
	Divieto svolgimento attività di addestramento cani nell'area di sgambamento	80 (comma 9)
	Mancato ripristino dello stato dei luoghi a seguito di scavo di buche o lesione della recinzione	80 (comma 10)
	Mancato rispetto del divieto di accesso ai cani morsicatori (classificati in categoria 2 o 3) quando sono presenti altri cani di altri cani Mancata segnalazione, tramite apposizione di un cartello di avviso sul cancello d'ingresso dell'area cani, di utilizzo esclusivo da parte del proprietario/conduuttore del cane morsicatore	150 (comma 11)
13	Detenzione dei gatti a catena, stabilmente al guinzaglio o conduzione degli stessi con la costrizione del guinzaglio al collo	300 (comma 2)
	Mancata sterilizzazione e apposizione di microchip per l'iscrizione all'anagrafe animali d'affezione dei gatti di proprietà che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio	80 (comma 3)
	Mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 9 lettere c) e d)	80 (comma 9 lettere c e d)
14	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei volatili	300 (commi 1,3,4) 80 (comma 5)
15	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere delle api e degli insetti impollinatori	300
16	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli animali detenuti in terrari e animali esotici	80 (comma 2) (comma 6 lett. a, b, c, d, e)
		300 (comma 6 lett. f, g) (comma 7)
17	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci e degli animali acquatici	300

18	Detenzione di animali in assenza del parere favorevole da parte del Sindaco o in assenza di comunicazione preventiva ai Servizi Veterinari dell'AULSS 9 Scaligera o in contrasto/diformità alle eventuali disposizioni impartite a seguito di valutazione del rischio sanitario e delle condizioni di benessere degli animali	300 (comma 1 lettera a)
19	Mancato rispetto delle prescrizioni per l'allevamento di animali da reddito a carattere familiare	300
19 bis	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli equidi	300
20	Mancato rispetto delle prescrizioni per il benessere dei conigli	300 (comma 1, 3) (comma 2 lett. a,b,c,d)